

REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 26 del 23 Ottobre 2014

INDICE

- Art. 1 Ambito di estensione del regolamento
- Art. 2 Funzioni contenziose
- Art. 3 Incarichi esterni
- **Art. 4 Funzione consultiva**
- Art. 5 Rapporti dell'Avvocatura con gli Uffici dell'Ente.
- **Art. 6 Iscrizione Albo Professionale**
- Art. 7 Compensi Professionali
- Art. 8 Disciplina interna dell'Avvocatura
- **Art. 9 Norma finale**

REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Art. 1

Ambito di estensione del regolamento

- 1. Le attribuzioni e le funzioni dell'Avvocatura dell'Ente in materia di contenzioso, patrocinio e consulenza legale sono disciplinate dal presente regolamento.
- 2. La dotazione organica dei legali e del personale amministrativo dell'Avvocatura, nonché il relativo stato amministrativo, giuridico ed economico sono disciplinati con separati atti.

Art. 2

Funzioni contenziose

- 1. L'Avvocatura, previo formale incarico, provvede con i propri legali alla difesa e alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente avanti a tutti gli organi giurisdizionali e dinnanzi ai collegi arbitrali, nonché avanti agli organismi di mediazione e di conciliazione e agli altri soggetti previsti per legge.
- 2. Nei giudizi e procedimenti che si svolgono avanti agli organi giurisdizionali aventi sede nel Comune di Ragusa (sede dell'Avvocatura) ed affidati all'Avvocatura, la stessa esercita la rappresentanza e difesa in uno alla domiciliazione dell'Ente.
- 3. In tutti gli altri giudizi e procedimenti affidati ai legali interni la domiciliazione viene effettuata presso un Avvocato libero professionista del luogo dell'Autorità adita, indicato dal legale interno cui è stata assegnata la vertenza o il procedimento.
- 4. All'Avvocato libero professionista saranno corrisposti i diritti di domiciliazione nella misura determinata dalle vigenti Tariffe Professionali Forensi.

Art. 3

Incarichi esterni

1. In caso di eccessivo carico di lavoro dell'Avvocatura o su proposta della stessa, l'Amministrazione - sentito comunque il Dirigente - può attribuire incarico esterno ad un Avvocato libero professionista per la difesa e rappresentanza dell'Ente in giudizio, anche congiuntamente e/o disgiuntamente al legale interno.

Art. 4

Funzione consultiva

- 1. L'Avvocatura esprime pareri sulle questioni ad essa sottoposte dagli Amministratori, dal Segretario Generale e dai Dirigenti dei Settori.
- 2. I pareri sono resi dal legale incaricato dal Dirigente o direttamente da quest'ultimo o congiuntamente.
- 3. La richiesta di parere dovrà essere accompagnata da una dettagliata e motivata relazione sulle questioni sottoposte all'esame dell'Avvocatura da parte del richiedente il parere; la richiesta dovrà, altresì, essere corredata dalla necessaria documentazione attinente alla fattispecie.

Art. 5

Rapporti dell'Avvocatura con gli Uffici dell'Ente.

- 1. Gli Uffici dell'Ente hanno l'obbligo, su richiesta dell'Avvocatura, di rimettere alla stessa tutti gli atti ed i documenti necessari per la condotta delle liti e dei procedimenti curati e per la compilazione dei pareri.
- 2. Gli atti e i documenti debbono essere accompagnati da una relazione scritta a firma del Dirigente Responsabile dell'Ufficio interessato, nella quale debbono essere esposti gli elementi di fatto delle questioni trattate e l'avviso dell'Ufficio.

Art. 6

Iscrizione Albo Professionale

1. I legali componenti dell'Avvocatura sono iscritti negli elenchi speciali previsti dalla legge sull'Ordinamento della professione Forense.

Art. 7

Compensi Professionali

- 1. Nelle cause vinte trattate dall'Avvocatura dell'Ente, ai legali sono corrisposti i compensi liquidati dal Giudice in sentenza o provvedimento giurisdizionale equivalente (come, ad es., decreto ed ordinanza) in favore dell'Ente, previo positivo esperimento della procedura di recupero coattivo ove si renda necessaria. In tal caso spettano al legale anche gli ulteriori compensi professionali recuperati attinenti all'atto di precetto ed al procedimento esecutivo.
- 2. Nei procedimenti contenziosi in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese legali a carico di controparte, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole all'Ente, ai legali dell'Avvocatura sono attribuiti e corrisposti i compensi professionali, secondo i minimi tariffari, limitatamente ai giudizi conclusisi con la vittoria, netta e totale, dell'Amministrazione.

- 3. Sono esclusi i compensi per i lodi arbitrali, per le transazioni e per i giudizi conclusisi con vittoria parziale o limitata, eccetto l'ipotesi che i compensi siano posti a carico di controparte e da questa pagati.
- 4. I compensi professionali sono corrisposti in favore degli Avvocati interni con provvedimento di liquidazione del Dirigente del Servizio personale su documentata richiesta del legale interessato anche per singolo procedimento definito.
- 5. Ai fini della corresponsione di tali compensi, nel caso in cui il legale incaricato non porti a compimento il mandato conferito, si terrà conto delle prestazioni effettuate all'esito se positivo del procedimento giudiziario.
- 6. Il trattamento economico come sopra indicato si applica anche in sede di definizione del procedimento cautelare avanti agli Organi della Giustizia Amministrativa o Tributaria ove il provvedimento contenga decisioni in merito alle spese legali poste a carico del soccombente o la compensazione delle spese o nessuna statuizione ma pur sempre con vittoria dell'Ente.
- 7. I compensi professionali corrisposti sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 23-ter del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e successive modificazioni e possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.
- 8. I compensi professionali spettano al legale che ha patrocinato l'Ente ed in caso di pluralità di difensori i compensi vanno determinati in un unico importo da suddividere tra gli interessati senza alcuna maggiorazione.
- 9.La corresponsione dei compensi professionali è strettamente collegata al rendimento individuale che ha come criterio oggettivo di riferimento l'esito vittorioso della vertenza ed il recupero delle spese processuali poste a carico della controparte.

Art. 8

Disciplina interna dell'Avvocatura

- 1. Il Dirigente dell'Avvocatura sovrintende alla disciplina del Settore e alla trattazione di tutti gli affari contenziosi e consultivi, ripartendo le pratiche ai vari componenti dell'Avvocatura incluso lo stesso.
- 2. Il Dirigente provvede ad assegnare i giudizi ai singoli legali secondo il criterio della equilibrata suddivisione quali-quantitativa, in modo da realizzare un equo riparto dei rispettivi carichi di lavoro e tenendo peraltro conto dell'esperienza professionale già acquisita. In qualunque fase del giudizio può avocare a sé la difesa dell'Ente e la trattazione dell'affare.
- 3. In caso di assenza o impedimento del Dirigente, le funzioni di questi vengono svolte dal legale interno più anziano nel ruolo salva diverse indicazioni da parte del Dirigente.

Art. 9

Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti interni e alle disposizioni normative vigenti, nonché alla contrattazione collettiva di settore.